

menti indicheranno quali degli articoli 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11 e quali disposizioni dei titoli III, IV, V potranno, sentiti gli interessati, essere applicati in tutto od in parte a quelle acque di proprietà privata, ecc. »

Le parole adunque concertate coll'onorevole Indelli sono le seguenti: « potranno, sentiti gli interessati, essere in tutto od in parte applicati... »

Credo che l'onorevole Spantigati si dichiarerà soddisfatto di questa forma.

Certamente era da temersi la troppa fiscalità che poteva sorgere in seguito dell'applicazione di questo articolo, e, malgrado il miglioramento che la Commissione credeva di averci già introdotto, altri poteva ancora temere tediose ingerenze nelle acque di proprietà privata, ingiunzioni ed interventi che venissero a turbare dei diritti che tutti ad ogni modo vogliamo custoditi e protetti.

SPANTIGATI. In verità io non posso appagarmi in nessun modo delle modificazioni che la Commissione, d'accordo coll'onorevole Indelli, verrebbe a introdurre nell'articolo 12.

Io credo, che anche così modificato, quest'articolo 12 arreca troppo gravi restrizioni alle ragioni della privata proprietà. Badate bene, o signori, questo articolo darebbe all'autorità amministrativa la facoltà di applicare alle acque di privata proprietà le disposizioni che si trovano negli articoli 9 e 11 della legge.

Finchè si tratta delle disposizioni che sono contenute negli articoli 4, 5, 6 ed anche di quella che è nell'articolo 8, io mi acconcierei a permettere che si facciano alla proprietà privata le divise restrizioni; ma quando io penso che per l'articolo 9 verrebbe dato all'autorità amministrativa il potere di impedire, nell'interesse della piscicoltura, che il proprietario di un corso d'acqua faccia attraverso il medesimo opere che servano ad uso industriale, per esempio, quando io veggio che per l'articolo 11 è fatto divieto di estirpare erbe acquatiche e di alterare il fondo delle acque private, le quali potrebbero servire ad uso industriale, io mi sento in diritto di domandare se per questo articolo 12 non si venga a fare troppo grave e pernicioso limitazione al diritto di proprietà privata.

Come, signori! Io sono proprietario di un corso d'acqua, il quale serve a dar movimento ad un mio opificio; ebbene, sapete voi a quali conseguenze non porterà cotesto articolo 12, pur quale in oggi lo modificherebbe la Commissione? Io, proprietario di questo corso d'acqua, che è mia proprietà privata e che serve al mio opificio, io non potrei accingermi a fare alterazioni al fondo di questo mio corso di acqua, per dare più facile movimento al mio opificio,

senza domandare ed ottenere l'autorizzazione amministrativa!

Davvero, sarebbe troppo, proprio troppo.

Ma, mi dirà l'onorevole Di Sambuy, noi vi abbiamo fatto col nostro emendamento una concessione: prima di mettere questo divieto, prima di impedire a voi di fare questa modificazione nella proprietà vostra privata, voi sarete *sentito*.

Ma non ho bisogno di dire che cotesta, che la Commissione riserverebbe con il suo emendamento, sarebbe troppo scarsa garanzia alla privata proprietà.

No, o signori, quando abbiamo un corso d'acqua che è di privata proprietà, voi non potete venire a dire al proprietario di questo corso d'acqua: per la ragione dell'interesse della piscicoltura, voi non potete avere mano libera nel determinare la dimensione del vostro cavo, nello stabilirne il fondo o le altre modalità; no: il sistema è decisamente cattivo ed inammissibile; perchè sia pure qui cotesto potere riservato ad autorità amministrativa che procede dalla elezione popolare, il Consiglio provinciale, e la provinciale deputazione, sarà sempre che si viene ad imporre soverchio gravame e sacrificio alla proprietà privata per una considerazione, la quale è sì di pubblico interesse, ma è interesse pubblico non certo di primaria importanza e al quale sia necessario di fare cotesta concessione.

La quale sarebbe tanto più pericolosa concessione in quanto può essere in certi casi più prezioso ed importante l'interesse della privata proprietà.

Chè anzi mi occorre qui di prendere nota, come la Commissione abbia già fatto limitazione al principio suo per rispetto ai corsi d'acqua privata che servono alle irrigazioni accettando l'emendamento dell'onorevole Mussi.

Ora io non saprei vedere perchè si debba fare questa concessione agli interessi agricoli e si debba negare per quei corsi di acqua che hanno destinazione industriale.

Per queste cose tutte io vorrei fare proposta che si mantenga bensì questo articolo 12, ma si tolga all'autorità amministrativa la competenza di estendere alle acque di proprietà privata le disposizioni degli articoli 9 e 11; perchè, mi sia permesso di ripeterlo, parrebbe a me troppo gravosa restrizione quella che con tali articoli si farebbe ai diritti della privata proprietà.

DI SAMBUY. (Della Giunta) L'onorevole Spantigati non si è preoccupato degli inconvenienti che, a suo parere, potevano derivare dalla applicazione degli articoli 4, 5, 6 ed 8, ma si è fermato sui susseguenti, avvertendo il danno che, secondo lui, potrebbe generare il richiamo degli articoli 9 e 11.